

**Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo
di ACER PARMA
approvato ai sensi del D. Lgs. n.
231/2001 il 04.08.2026
Analisi Preliminare e Risk Assessment**

2026

1. Analisi Preliminare

1.1 Scopo dell'analisi preliminare e metodo seguito per l'individuazione delle fattispecie di reato rilevanti per l'Azienda.

Oggetto del presente documento sono l'individuazione e la valutazione delle aree di attività di ACER PARMA esposte alle conseguenze giuridiche previste dal D. Lgs. n. 231/2001 nonché la determinazione delle fattispecie di reato-presupposto rilevanti per l'Azienda, relativamente alle quali si ritiene in astratto sussistente il rischio della configurazione di una responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. Tale valutazione prende in considerazione tutte le categorie di reato presupposto che costituiscono fondamento della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ed avendo riguardo all'attività svolta, alle funzioni ed all'organizzazione specifiche di ACER PARMA.

Ciò posto, costituiscono fondamento della responsabilità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 le seguenti categorie di reato presupposto:

SIGLA	CATEGORIA DI REATO PRESUPPOSTO ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
PA	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
IT	Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24- <i>bis</i>)
CRI	Delitti di criminalità organizzata (art. 24- <i>ter</i>); Reati transnazionali (art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146)
FAL	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25- <i>bis</i>)
IC	Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25- <i>bis</i> 1)
SOC	Reati societari (art. 25- <i>ter</i>)
TER	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25- <i>quater</i>)
MUT	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25- <i>quater</i> 1)
PER	Delitti contro la personalità individuale (art. 25- <i>quinquies</i>)
MER	Abusi di mercato (art. 25- <i>sexies</i>)
SSL	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- <i>septies</i>)
RIC	Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché Autoriciclaggio (art. 25- <i>octies</i>)
STR	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25- <i>octies</i> 1)
UE	Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25- <i>octies</i> 2)
AUT	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25- <i>novies</i>)

IND	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25- <i>decies</i>)
AMB	Reati ambientali (art. 25- <i>undecies</i>)
IMP	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- <i>duodecies</i>)
RAZ	Razzismo e Xenofobia (art. 25- <i>terdecies</i>)
GIO	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25- <i>quaterdecies</i>)
TRI	Reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i>)
CON	Contrabbando (art. 25- <i>sexiesdecies</i>)
CLT	Delitti contro il patrimonio culturale, riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (artt. 25- <i>septiesdecies</i> e 25- <i>duodevices</i>)
ANI	Delitti contro gli animali (art. 25- <i>undevieci</i>)
TNR	Reati transnazionali (art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146)
OLI	<i>[Solo per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini d'oliva]</i> Art. 12 l. 9/2013 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Previo confronto con la direzione di ACER PARMA, viene valutata la rilevanza di ciascuna delle categorie di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001 rispetto alle potenziali “**ipotesi di reato**” supposte sulla base dell’effettiva operatività dell’azienda. Tale attività di analisi delle potenziali “ipotesi di reato” consente di individuare le attività sensibili nonché le attività che l’azienda pone in essere nello svolgimento delle quali vi è il rischio che possano verificarsi i reati considerati significativi.

Si rileva, infatti, che al fine di individuare gli ambiti aziendali soggetti ai rischi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001 è necessario valutare la struttura organizzativa dell’Azienda e i principi che la caratterizzano.

Risulta inderogabile, pertanto, acquisire ed esaminare alcuni fondamentali documenti aziendali, in particolare:

- Statuto dell’Azienda;
- Visura societaria;
- Organigramma e mansionari.

È imprescindibile, altresì, acquisire le evidenze delle interviste dei soggetti che ricoprono ruoli dirigenziali, apicali o che risultano coinvolti in modo diretto nell’espletamento delle attività sensibili di cui sopra.

Ai fini della presente analisi, sono stati intervistati in data 10.02.2026:

- Dott.ssa Tassi – Responsabile dell’Ufficio Servizio Segreteria, Affari Generali e Gestione Utenza;
- Ing. Dott.ssa Pancaldi – Responsabile dell’Ufficio Servizio Tecnico e Patrimonio;
- Dott.ssa Ghillani – Responsabile dell’Ufficio Servizio Appalti, Affidamenti Economato, Affari Legali;

- Dott. Rastelli – Responsabile dell’Ufficio Servizio Manutenzione;
- Dott.ssa Di Candia – Responsabile dell’Ufficio Servizio Finanziario, Personale CED e Amministrazione Fabbricati

Con riferimento all’asset organizzativo di ACER PARMA si è tenuto conto che l’Azienda ha adottato un sistema di *governance* tradizionale e costituito dai seguenti organi:

- a) la Conferenza degli Enti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti.

L’Azienda è amministrata dal Consiglio di Amministrazione, nominato dalla Conferenza degli Enti e formato dal Presidente e da altri 2 (due) componenti. Il Collegio dei revisori dei conti è, invece, composto da 3 (tre) membri effettivi, di cui 1 (uno) nominato dalla Regione con funzione di Presidente e 2 (due) nominati dalla Conferenza degli Enti. Non è stato previsto un sistema di deleghe di funzioni e procure. Ad oggi, l’Azienda detiene un numero di dipendenti non inferiore a n. 50.

Analizzare le ipotesi di reato astrattamente ascrivibili ad ACER PARMA nonché esaminare le attività aziendali nello svolgimento delle quali sussiste in astratto il rischio che possano verificarsi i reati o le categorie di reato considerati rilevanti ai sensi del D. Lgs n. 231/2001, permette di identificare un profilo di rischio dell’Azienda tale da individuare l’esposizione della stessa per intere categorie di reato nonché per specifiche fattispecie di reato. La definizione preventiva del rischio complessivo dell’Azienda comporta che alcune ipotesi di reato, ritenute non rilevanti per ACER PARMA in quanto non pertinenti all’attività aziendale concretamente svolta, non vengano sottoposte alla valutazione del rischio effettivo cd. “*risk assessment*”. In ogni caso ed unicamente a fini cautelativi, verrà esaminata l’intera categoria di reato anche qualora venga individuata un’unica ipotesi di reato.

1.2. Analisi della rilevanza per l’Azienda delle singole categorie di reato

Vengono elencate le categorie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001, con indicazione di quelle ritenute rilevanti per l’Azienda.

	SIGLA	CATEGORIA DI REATO PRESUPPOSTO ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001	RILEVANZA
1.	PA	Reati contro la Pubblica Amministrazione: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020] e Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dalla Legge n.112 dell’8 agosto 2024] (artt. 24 e 25)	SI
2.	IT	Delitti informatici e trattamento illecito di dati [Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dai D.Lgs. n.7 e n.	SI

		8/2016, dal D.L. n. 105/2019 e da Legge n.90 del 28 Giugno 2024] (art. 24-bis)	
3.	CRI	Delitti di criminalità organizzata [Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015 e da D.Lgs.n.19 del 2 Marzo 2023] (art. 24-ter);	NO
4.	FAL	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento [Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001, modificato dalla L. n. 99/2009 e dal D.Lgs.n.125/2016] (art. 25-bis)	NO
5.	IC	Delitti contro l'industria e il commercio [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009 e modificato dalla Legge n.75 del 21 aprile 2026] (art. 25-bis 1)	NO
6.	SOC	Reati societari [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.Lgs. n.38/2017 e da D.Lgs.n.19 del 2 Marzo 2023] (art. 25-ter)	SI
7.	TER	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003] (art. 25-quater)	NO
8.	MUT	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006] (art. 25-quater 1)	NO
9.	PER	Delitti contro la personalità individuale [Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016] (art. 25-quinquies)	SI
10.	MER	Reati di abuso di mercato [Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018 e dalla Legge n.238 del 23 Dicembre 2021] (art. 25-sexies)	NO
11.	SSL	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro [Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007] (art. 25-septies)	SI
12.	RIC	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e da D.Lgs.n.195 dell'8 novembre 2021] (art. 25-octies)	SI
13.	STR	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021 e modificato da	SI

		D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023] (art. 25-octies 1)	
14.	UE	Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea [Articolo aggiunto dal D.Lgs. n.211 del 30 dicembre 2015] (art. 25-octies 2)	NO
15.	AUT	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] (art. 25-novies)	NO
16.	IND	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009] (art. 25-decies)	SI
17.	AMB	Reati ambientali [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, dal D.Lgs. n. 21/2018, dal Decreto Legge n.116 dell'8 agosto 2025 e dal Decreto Legislativo n.81 del 21 aprile 2026] (articolo 25-undecies)	SI
18.	IMP	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017] (art. 25-duodecies)	NO
19.	RAZ	Razzismo e xenofobia [Articolo aggiunto dalla L. n. 167/ 2017 e modificato dal D.Lgs.n.21/2018] (art. 25-terdecies)	NO
20.	GIO	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati [Articolo aggiunto dall'Art.5 della L.n.39/2019] (art. 25-quaterdecies)	NO
21.	TRI	Reati tributari [Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n. 157/2019 e modificato dal D.Lgs.n.75/2020) (art. 25-quinquiesdecies)	SI
22.	CON	Contrabbando [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020 e modificato dal D.Lgs. n.141 del 26 settembre 2024] (art. 25-sexiesdecies)	NO
23.	CLT	Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022] e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022] (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevices)	NO
24.	ANI	Delitti contro gli animali [Articolo aggiunto da L. n.82 del 6 giugno 2025] (art. 25-undevices)	NO
25.	OLI	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] (Art. 12, Legge	NO

		n. 9/2013)	
26.	TNR	Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale] (art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146)	NO

2. Reati rilevanti, Attività sensibili e conseguente valutazione del rischio (Risk Assessment)

2.1. Il Sistema di Controllo interno e la valutazione di rischio inerente e rischio residuo

ACER PARMA attua sistemi di controllo interni, a titolo meramente esemplificativo:

- per il reclutamento del personale;
- per la gestione dei rapporti con le banche;
- per l'approvvigionamento di beni e servizi.

I sistemi di controllo di cui sopra vengono adottati a mezzo di vari elementi, attuati a livello aziendale con lo scopo di garantire l'efficacia del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001.

Tali sistemi consentono di moderare il “rischio inerente”, vale a dire il rischio di reato incluso nello svolgimento delle attività sensibili rilevate all'interno dei processi aziendali, e di determinare così il “rischio residuo”, ovvero quella parte di rischio che permane nonostante l'applicazione di tutte le efficaci ed adeguate misure e delle conseguenti azioni ricomprese dal sistema di controlli interno ad ACER PARMA.

Per “rischio inerente” si intende il livello di rischio connesso all'attività stessa, a prescindere dal sistema di controlli attuato dall'Azienda e, in ogni caso, con riferimento ad una determinata attività sensibile il cui livello può essere identificato moltiplicando tra loro i fattori di impatto e probabilità. A seguito delle procedure e dei protocolli applicati, viene poi associato un determinato “rischio residuo” ad ogni attività sensibile.

Ai fini del calcolo sopra richiamato, viene convenzionalmente attribuito un valore numerico compreso tra 1 e 5, a seconda della minore o maggiore probabilità di verificazione dell'evento di reato – *probabilità* – e dell'importanza che esso avrebbe in termini di conseguenze economiche nonché gestionali sull'Azienda – *impatto*.

Tale valutazione permette di attribuire un parametro di rischio di riferimento ad ogni attività sensibile:

- rischio basso (da 1 a 4 - colore verde);
- rischio medio (da 5 a 12 - colore giallo);
- rischio alto (da 15 a 25- colore rosso).

Viene indicata, di seguito, la rappresentazione grafica della matrice di rischio inerente, redatta sulla base della *best practice* nazionale ed internazionale.

MATRICE DEL RISCHIO INERENTE						
P R O B A	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10

B I L I T À	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		IMPATTO				

Dopo aver effettuato una valutazione circa il rischio inerente con riferimento ad una specifica attività sensibile, è possibile analizzare i sistemi di controllo attuati in concreto al momento dello svolgimento dell'attività di *risk assessment*, iniziata con la conduzione delle interviste al personale aziendale per determinare così il c.d. rischio residuo.

Rispetto al rischio residuo collegato ad ogni attività sensibile specificatamente identificata, viene valutato in base alla sussistenza o meno delle componenti dei sistemi di controllo interno in conformità alle indicazioni fornite da Confindustria con il documento “*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*”:

- Codice Etico e principi di comportamento relativi ai reati considerati;
- Procedure aziendali;
- Sistema di deleghe e procure e poteri autorizzativi e di firma ad esso inerenti;
- Sistema informatico e tracciabilità delle attività;
- Comunicazione al personale e formazione dello stesso.

L'analisi viene svolta secondo le seguenti modalità. Per ciascuna categoria di reato individuata come rilevante per l'Azienda vengono determinate:

1. le norme penali di riferimento, con una breve descrizione del contenuto;
2. uno o più esempi di comportamenti che possono verificarsi nell'operatività dell'azienda e che implementano la relativa fattispecie penale (Tabella n. 1);
3. le attività sensibili nell'ambito delle quali possono aver luogo i reati di cui si tratta, valutata in termini di “rischio inerente” e “rischio residuo” (Tabella n. 2).

2.2. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

Di seguito l'elencazione delle fattispecie di reato ricomprese nella categoria dei “reati contro la Pubblica Amministrazione” di cui agli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001, con una breve descrizione del contenuto della norma penale.

Art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

La norma punisce il soggetto percettore di contributi pubblici, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee (oggi Unione Europea) che muti la destinazione, anche parziale, delle somme ottenute a titolo di finanziamento, senza che rilevi in alcun modo la circostanza che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Detto reato, consumandosi nel momento in cui il denaro erogato viene effettivamente destinato ad altro scopo (ossia malversato), può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che, successivamente, non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

La Suprema Corte, recentemente, ha statuito come la fattispecie di reato *de quo* possa in alcune ipotesi concorrere con il reato di bancarotta impropria distrattiva *ex art. 223 c. 1 della Legge Fallimentare* (Cass. Pen. n. 49992/2017).

Art. 316-ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

La norma reprime la condotta di chi consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee (oggi Unione Europea), mediante qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute. Tale ipotesi si realizza nel momento in cui il finanziamento è illecitamente ottenuto.

Si tratta in ogni caso di una fattispecie residuale rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640-bis c.p., ossia alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture

La disposizione tutela il buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 comma 2 della Costituzione, quando esso è minacciato dall'inadempimento e dalla frode in relazione a determinati contratti di rilevante interesse pubblico, aventi ad oggetto specifici beni.

È un reato c.d. proprio, per la commissione del quale, cioè, l'agente deve essere titolare di una specifica qualità personale: infatti, nella specie, la punibilità è subordinata alla conclusione, da parte del reo, di un contratto con lo Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica necessità (fornitura, subfornitura, mediazione, rappresentanza). Il contratto di fornitura, stipulato fraudolentemente, non è da intendersi in senso tipico, quanto piuttosto in senso generico, essendo sufficiente che l'accordo, comunque denominato, sia finalizzato a fornire alla pubblica amministrazione cose o servizi necessari.

Quanto all'elemento psicologico, è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di consegnare, in malafede, cose differenti da quelle pattuite, a nulla rilevando l'occultamento dei vizi della cosa fornita o la realizzazione di specifici raggiri.

Essendo un reato c.d. di pura condotta e non di evento, non ne è configurabile la forma omissiva.

Come ha affermato di recente una sentenza della Suprema Corte, la condotta ingannatoria tipica del reato in esame deve essere idonea, ai fini della punibilità, ad indurre in errore l'ente in ordine al regolare adempimento del contratto di fornitura, facendo quindi apparire l'esecuzione del contratto come conforme agli obblighi assunti: tale circostanza non può essere invero dimostrata attraverso il mero silenzio serbato dal soggetto agente in ordine all'inadempimento, richiedendosi, al contrario, un *quid pluris* rappresentato dalla malafede contrattuale, consistente in un espediente malizioso e/o ingannevole (Cass. Pen. Sez. VI, Sent. 25372/2023).

Art. 640 co. 2, n. 1 c.p. – Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea

Si tratta di un'ipotesi particolare di truffa, aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria ricade sullo Stato, su altro ente pubblico o sull'Unione Europea.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno venga indotto in errore e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che altrimenti non avrebbe compiuto.

Per la consumazione del reato occorre che sussista il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea.

Art. 640-bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 c.p. (truffa: artifici e raggiri che inducono in errore il soggetto passivo e lo determinano al compimento di un atto di disposizione patrimoniale, realizzando, per il truffatore, un ingiusto profitto correlato ad un danno) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (oggi Unione Europea).

Art. 640-ter c.p. – Frode informatica

Il reato si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Il D. Lgs. n. 184/2021, all'art. 2 comma 1 lett. c), ha inserito altresì tra le condotte incriminate il trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti

Il bene giuridico oggetto di tutela è l'interesse della P.A. al libero ed ordinario svolgersi delle gare (pubblici incanti e delle licitazioni private).

Trattasi di reato a forma libera e di pericolo.

Da un lato, infatti, il legislatore ha inteso ricomprendere tutti i mezzi concretamente idonei a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera partecipazione degli offerenti alla gara. Dall'altro, la condotta illecita si perfeziona indipendentemente dal risultato della gara, essendo sufficiente che sia deviato il regolare svolgimento della medesima.

Non è prevista l'ipotesi dell'art. 56 c.p.

Presupposto del reato è che il bando sia già stato pubblicato.

Il dolo consiste nella volontà di impedire o turbare la gara o di allontanare gli offerenti attraverso le modalità enucleate dalla norma, quindi trattasi di dolo generico.

Art. 353-bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Il bene giuridico oggetto di tutela è la libertà contrattuale della P.A.

Tale disposizione punisce tutte quelle condotte anticipatorie al compimento di atti che possano alterare la libertà di scelta del contraente da parte della P.A., turbando il processo che stabilirà il contenuto del bando.

Trattasi di reato di pericolo, si consuma a prescindere dal conseguimento del risultato. Il reato si perfeziona, infatti, nel momento in cui viene posta in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara.

Art. 2 legge n. 898/1986 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo

La condotta fraudolenta, nel caso in esame, è specificamente destinata all'indebita percezione di denaro erogato dall'Unione Europea in materia agricola, tramite gli strumenti del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) e del FEAGA (Fondo Europeo Agricolo di Garanzia).

Trattasi, pertanto, di fattispecie residuale e sussidiaria rispetto al delitto di cui all'art. 640-bis c.p., che punisce le medesime condotte ma in senso più generico.

Art. 640-quarter c.p. - Applicabilità dell'articolo 322ter c.p.

Il legislatore ha qui apprestato una tutela maggiore nei casi in cui le condotte di truffa o frode informatica provochino un danno allo Stato o agli enti pubblici.

Art. 317 c.p. – Concussione

L'elemento oggettivo si sostanzia nella condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua posizione, costringe un soggetto a procurare a sé o ad altri, denaro o altre utilità (anche aventi carattere non economico) che non gli sono dovute.

Trattandosi di un reato "proprio" può essere commesso solo da chi detenga la qualifica di pubblico ufficiale.

Art. 318 c.p. (e art. 320 c.p.) – Corruzione per l'esercizio della funzione

Il reato è configurabile laddove vi sia un flusso illecito o indebito di denaro o di altra utilità tra esponenti aziendali ed un pubblico ufficiale (o un soggetto incaricato di un pubblico servizio, art. 320 c.p.) nell'esercizio delle sue funzioni o poteri.

Il reato non fa riferimento ad un atto dell'ufficio (da adottare o già adottato), ma punisce condotte anche prodromiche o successive al compimento del singolo atto, purché idonee a concretizzare il pericolo di asservimento della pubblica funzione ad interessi privati.

Art. 319 c.p. (e art. 320 c.p.) – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Viene punita la condotta del pubblico ufficiale (o un soggetto incaricato di un pubblico servizio, art. 320 c.p.) che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti

La norma non introduce una autonoma fattispecie di reato, ma disciplina due aggravanti speciali applicabili alla corruzione propria di cui all'art. 319 c.p., qualora l'accordo corruttivo tra il soggetto esercente una pubblica funzione ed il privato abbia ad oggetto determinati atti considerati dal legislatore particolarmente delicati e pregiudizievoli.

Art. 319-ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Il delitto punisce colui che pone in essere i fatti di cui agli artt. 318 e 319 c.p. nell'ambito di un procedimento giudiziario, sia esso civile, penale o amministrativo, al fine di avvantaggiare una parte del processo stesso.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Tale ipotesi di reato può definirsi intermedia tra la concussione e la corruzione e si sostanzia nella condotta di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio che, abusando della propria posizione, induca qualcuno a tenere un determinato comportamento (ossia procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute).

A seguito della novella del 2020 (D. Lgs. n. 75), è punito altresì chi dà o promette denaro o altra utilità qualora il fatto commesso leda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Tale norma non rappresenta una autonoma fattispecie di reato, ma una specificazione dei reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p., in modo tale che dette norme si estendano anche a coloro che ricoprono la qualifica di "incaricati di pubblico servizio".¹

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

¹ Si rileva che i reati di corruzione di cui agli artt. 318, 319 c.p. (e art. 320 c.p.) sono reati propri, il cui soggetto attivo deve necessariamente ricoprire la carica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; tuttavia trattandosi di reati plurisoggettivi vengono in rilievo anche per ACER PARMA, anche se non riveste le suddette cariche; ciò ai sensi dell'art. 321 c.p. che estende le pene sancite negli artt. summenzionati, anche al corruttore, ossia a colui che dà o promette il denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

Le pene previste dagli artt. 318, 319, 319-ter e 320 c.p. si applicano oltre che al soggetto corrotto, anche al corruttore, e cioè a colui che dà o promette il denaro o altra utilità.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

La norma punisce la condotta del privato che dà o promette denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale (o ad un incaricato di un pubblico servizio) quando quest'ultimo rifiuta l'offerta ricevuta illecitamente.

Art. 322-bis c.p. – Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

La presente disposizione non introduce una fattispecie di reato autonoma, ma estende l'ambito di applicazione dei reati di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322 c.p. ai membri delle istituzioni europee o di altre organizzazioni internazionali e Stati esteri.

La riforma Cartabia ha operato un'estensione soggettiva di alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro le p.a. anche a soggetti che operano su piani comunitari e internazionali.

A seguito del D. Lgs. n. 75/2020, si è criminalizzata la lesione anche agli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite

La norma punisce l'attività di intermediazione da parte di terzi soggetti nella condotta corruttiva posta in essere tra il corrotto ed il corruttore ed è diretta ad offrire tutela alle Pubbliche Amministrazioni da forme di traffico illecito, diretto o indiretto, delle pubbliche funzioni.

La disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, dal momento che esso è considerato realizzato già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere.

Nonostante una formale continuità tra il reato de quo è quello di millantato credito di cui al precedente art. 346 c.p., le due fattispecie si distinguono sostanzialmente “per il fatto che nel primo, a differenza che nel secondo, le relazioni tra il mediatore ed il pubblico agente debbono essere effettivamente esistenti e tali da rendere oggettivamente possibile la illecita attività di mediazione; del che dev'essere consapevole, per rispondere del reato, anche colui che dà o promette al mediatore denaro o altro vantaggio patrimoniale” (Cass. Pen. Sent. n. 53332/2017).

Art. 314 c.1 c.p. - Peculato

La disposizione trova la propria ragion d'essere nel tutelare il buon andamento, il prestigio e gli interessi patrimoniali della P.A.

Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.

Art. 314 bis c.p. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili

Questa figura di reato tutela il regolare funzionamento della pubblica amministrazione dal punto di vista della corretta gestione beni mobili che devono essere destinati al perseguimento del fine pubblico prestabilito da specifiche norme.

Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

La norma trova la sua ragion d'essere nel tutelare il legittimo affidamento dei privati nei confronti della P.A.

A differenza della fattispecie carattere generale del peculato (v. 314), qui l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica. Giovarsi dell'errore altrui significa approfittare di una preesistente falsa rappresentazione del terzo tale da mettere il soggetto agente nella condizione di poter consumare il reato. L'errore che genera l'appropriazione può discendere da qualsiasi causa, ma non può essere prodotto volontariamente, ovvero con dolo, dal soggetto. A differenza del peculato di cui all'art. 314 non è richiesto il requisito del preesistente possesso e la condotta consiste nel ricevere, ovvero accettare quanto viene per errore dato o reso disponibile, oppure nel ritenere, cioè non restituire

La tabella che segue individua i reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti per l'Azienda. Di seguito sono indicate, con fini meramente esemplificativi, ipotesi di integrazione di alcune fattispecie di reato ossia delle potenziali condotte idonee ad integrarli.

Tabella n. 1

CATEGORIA DI REATO	REATI D. LGS. n. 231/2001
Reati contro la Pubblica Amministrazione (PA)	-Art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche; -Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche; -Art. 640, comma 2 n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea; -Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; -Art. 321 c.p. Pene per il corruttore; -Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione; -Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite.

2.2.1 Esempi di condotte potenzialmente idonee ad integrare ipotesi di reati contro la Pubblica Amministrazione

Art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

Dopo aver ottenuto finanziamenti pubblici destinati a specifici progetti quali, a titolo esemplificativo, formazione dei propri dipendenti, l'Azienda li destina in tutto o in parte a scopi diversi da quelli per i quali i predetti finanziamenti sono stati erogati o a scopi estranei alle attività di ACER PARMA.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

L'Azienda presenta documenti con contenuti alterati rispetto alla situazione di fatto per l'avvio di una procedura innovativa in materia di digitalizzazione e si procura un finanziamento non dovuto.

Art. 640, comma 2 n.1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea

Un componente del CDA o altro Responsabile incaricato, tacendo circostanze fiscali-patrimoniali relative al versamento dell'IVA, che avrebbero dovuto essere rese note *ex lege*, comunica a terzi una dichiarazione fiscale falsa così commettendo una truffa ai danni dello Stato.

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Un componente del CDA o altro Responsabile incaricato di gestire i rapporti con la P.A. falsifica la documentazione o i contratti sui quali si basa la richiesta di contributo ivi compresa quella relativa a mutui agevolati.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore (in relazione all'art. 319 c.p.)

Un componente del CDA o altro Responsabile incaricato di gestire i rapporti con la P.A. offre una somma di denaro ad un funzionario pubblico affinché ometta o ritardi l'emissione di un provvedimento relativo alla revoca dell'autorizzazione necessaria allo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione dei patrimoni immobiliari o delle attività di interventi edilizi.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Un componente del CDA o altro Responsabile incaricato offre al rappresentante di una Pubblica Amministrazione una somma di denaro per ottenere un vantaggio in denaro o altre utilità, ma l'offerta viene rifiutata.

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite

Un componente del CDA o altro Responsabile incaricato di gestire i rapporti con la P.A. svolge un'attività di intermediazione tra la P.A. e il soggetto corruttore.

Nella tabella sottostante vengono indicate le attività sensibili nell'ambito delle quali si ritiene possano verificarsi le fattispecie di reato di cui alla tabella n. 1, con valutazione del corrispondente rischio inerente e residuo sussistenti per ACER PARMA.

Tabella n. 2

ATTIVITÀ SENSIBILE	RISCHIO INERENTE	RISCHIO RESIDUO
Ottenimento e gestione di finanziamenti pubblici per la formazione dei dipendenti	ALTO	MEDIO
Gestione dei pagamenti	ALTO	MEDIO
Gestione degli adempimenti tributari/fiscali	ALTO	MEDIO
Verifiche ed accertamenti in materia fiscale	ALTO	MEDIO
Verifiche ed accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, ASL ecc.)	ALTO	MEDIO
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Autorità Pubblica in materia di autorizzazioni ambientali e trasmissione di documenti in materia ambiente	ALTO	MEDIO
Selezione, assunzione, gestione delle risorse umane	ALTO	MEDIO

Elaborazione delle anagrafiche dei dipendenti e relative buste paga	ALTO	MEDIO
Acquisto di beni o servizi e selezione e valutazione periodica dei fornitori	ALTO	MEDIO
Gestione del contenzioso e nomina dei legali esterni	ALTO	MEDIO

2.3. Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis)

I reati presupposto introdotti dall'art. 24-bis del D. Lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:

Art. 491-bis c.p. – Documenti informatici

La norma punisce la condotta di colui che costituisce in tutto o in parte una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera (nella forma di documento informatico), al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Art. 615-ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Il bene giuridico tutelato dalla norma *de qua* è la sicurezza e la riservatezza del sistema informatico, traducibile anche con le forme del c.d. *ius excludendi alios*, ossia il diritto a che il domicilio informatico venga protetto sotto il profilo delle modalità di accesso dei soggetti abilitati (*ex multis* Cass. Pen. Sez. V, Sent. n. 27900/2023).

Le condotte punibili, per l'effetto, possono consistere:

1. nell'accesso da parte di un soggetto ad un sistema informatico o telematico protetto in mancanza dell'autorizzazione necessaria, seguito dal mantenimento all'interno del predetto sistema contro la volontà del proprietario;
2. nell'accesso da parte di un soggetto che, seppur autorizzato, violi le prescrizioni formali impartite a suo tempo dal titolare del sistema aventi ad oggetto la delimitazione delle finalità di introduzione;
3. nell'accesso da parte di un soggetto che, seppur autorizzato ed anche in assenza di violazione delle prescrizioni formali impartite dal titolare del sistema, acceda o si mantenga al suo interno per ragioni ontologicamente diverse rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita.

La fattispecie costituisce un reato di pericolo o di mera condotta, dal momento che esso si perfeziona con la mera violazione del sistema informatico nelle forme sopra descritte, non assumendo rilevanza l'effettività dell'acquisizione illecita di dati.

Art. 615-quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

La norma punisce la condotta di colui che si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette a disposizione di altri o installa abusivamente codici, parole chiave o qualsiasi altro strumento che consenta l'accesso a sistemi informatici o telematici protetti; ciò al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

La norma punisce tutte le condotte prodromiche alla realizzazione del delitto di cui all'art. 615-ter.

Per la punibilità del reato è richiesto, dal lato soggettivo, un dolo specifico ovvero il fine di procurarsi un profitto, di danneggiare oppure consentire il danneggiamento di un sistema informatico.

Art. 617-quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Il delitto in esame si configura nel caso in cui un soggetto intercetti, interrompa o impedisca, con interruzioni provocate da qualsiasi forma di ingresso nel sistema, le comunicazioni intercorrenti tra soggetti terzi per il tramite di sistemi informatici o telematici, oppure nel caso in cui un soggetto diffonda il contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche fraudolentemente intercettate tramite un mezzo di comunicazione al pubblico.

Art. 617-quinquies c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

La disposizione punisce chiunque, fuori dei casi previsti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero di impedire o interrompere le predette comunicazioni, che si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette a disposizione di altri o installa codici, parole chiave o qualsiasi altro strumento che consenta l'accesso a sistemi informatici o telematici protetti

La disposizione è finalizzata a tutelare la segretezza e la libertà delle comunicazioni telematiche.

Art. 635-bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Il reato previsto e punito dalla norma in esame si considera integrato allorquando siano distrutti, deteriorati, cancellati o soppressi informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Art. 635-ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Il reato in esame punisce la commissione di atti diretti al danneggiamento di dati, informazioni e programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Art. 635-quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

La fattispecie di cui all'art. 635-quater risulta integrata laddove sia cagionato il danneggiamento di un sistema informatico mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi; ovvero tramite l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

Art. 635-quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi; ovvero l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi di cui all'art. 635-quater c.p. siano dirette a cagionare la distruzione, il danneggiamento o l'inutilizzabilità di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 640-quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi impostigli dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto o di arrecare un danno.

Art. 1 comma 11 D.L. n. 105/2019 - Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

Il reato in questione mira a contrastare comportamenti che mettano in pericolo la sicurezza delle reti, dei servizi e dei sistemi informativi ed informatici. La c.d. *cybersecurity*, infatti, rappresenta un elemento indefettibile per lo sviluppo dell'economia, rappresentando un fattore fondamentale per lo

sviluppo e la crescita del paese e, pertanto, la norma ne protegge il buon funzionamento ed il suo corretto utilizzo, al fine di evitare azioni dalle quali possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Art. 635 quater 1 c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

La norma è stata inserita nel Libro II, Titolo XIII del Codice Penale ovvero “Dei delitti contro il patrimonio” per reprimere non soltanto il danno informatico effettivo (art. 635-quater c.p.), ma anche la fase preparatoria, ovvero il possesso e la diffusione degli strumenti d'attacco (come i malware

Art. 629 c. 3 c.p. – Estorsione

Tale disposizione trova il proprio fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio individuale, ma anche la libertà di autodeterminazione del singolo.

La tabella che segue individua i “reati informatici e trattamento illecito dei dati” rilevanti per l’Azienda.

Di seguito sono indicate, con fini meramente esemplificativi, ipotesi di integrazione di alcune fattispecie di reato ossia delle potenziali condotte idonee ad integrarli.

Tabella n. 1

CATEGORIA DI REATO	REATI D. LGS. n. 231/2001
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (IT)	art. 491- <i>bis</i> c.p. Documenti informatici.

2.3.1 Esempi di condotte potenzialmente idonee ad integrare ipotesi di reati informatici e trattamento illecito dei dati

Art. 491-*bis* c.p. - Documenti informatici

Il Direttore Generale modifica un documento informatico avente efficacia probatoria, senza autorizzazione alcuna da parte del CdA, nell’interesse dell’Azienda.

Nella tabella sottostante vengono indicate le attività sensibili nell’ambito delle quali si ritiene possano verificarsi le fattispecie di reato di cui alla tabella n. 1, con valutazione del corrispondente rischio inerente e residuo sussistenti per ACER PARMA.

Tabella n. 2

ATTIVITÀ SENSIBILE	RISCHIO INERENTE	RISCHIO RESIDUO
Gestione del sistema informatico e di comunicazione telematica aziendale	ALTO	MEDIO
Gestione ed utilizzo di	ALTO	MEDIO

hardware e software in dotazione al personale aziendale	ALTO	MEDIO
Gestione e trattamento di dati personali		

2.4. Reati societari (art. 25-ter)

Di seguito si elencano le fattispecie di reato ricomprese nella categoria dei “reati societari” di cui all’art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/2001, con una breve descrizione del contenuto della norma penale.

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (si tratta di reato proprio) che dichiarano volontariamente fatti non corrispondenti al vero all’interno dei bilanci, delle relazioni o in altre comunicazioni sociali previste dalla legge o omettono informazioni sulla situazione della società, la cui comunicazione sociale è imposta dalla legge, con la volontà di ingannare i soci o il pubblico circa la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Art. 2621-bis c.c. – Fatti di lieve entità

La disposizione introduce una diminuzione della pena per i reati di cui all’art. 2621 c.c. in ipotesi di tenuità dei fatti, tenuto conto di natura e dimensioni della società, nonché delle modalità o degli effetti della condotta.

Art. 2622 c.c.– False comunicazioni sociali delle società quotate

La norma punisce i medesimi soggetti e le medesime condotte di cui all’art. 2621 c.c., con la differenza che si riferisce a società quotate.

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo

Il reato è integrato da qualsiasi comportamento commissivo o omissivo, mediante il quale gli amministratori impediscono o ostacolano il controllo da parte degli organi sociali o dei soci, a mezzo di occultamento di documenti o altri artifici idonei a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere attività di controllo. Ai fini dell’integrazione del reato non è necessario che la condotta dell’agente determini l’impedimento del controllo, ma è rilevante anche il solo ostacolo alle attività di verifica; Il soggetto passivo del reato, il cui controllo viene impedito o ostacolato, può essere il socio, il sindaco o un qualsiasi esponente degli altri organismi di controllo previsti nei modelli di governo monistico e dualistico della società.

Si tratta di un reato di danno, per la cui configurazione è necessario che la condotta posta in essere abbia causato un danno per i soci. In assenza di tale danno la condotta è punita quale illecito amministrativo ed è pertanto irrilevante ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di effettuarli.

La norma assolve la funzione di tutelare l’integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

Art 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali proprie, o emesse dalla società controllante, tali da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si tratta di reato proprio, che può essere commesso soltanto da soggetti che ricoprono la carica di amministratori della società.

L'elemento oggettivo del reato è costituito dall'acquisto o dalla sottoscrizione di azioni o quote non consentiti dalla legge.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Soggetti attivi sono gli amministratori. Estingue il reato il risarcimento del danno (arrecato ai creditori) che intervenga prima del giudizio.

Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

La norma disciplina un reato proprio, che può essere commesso solo dagli amministratori e dai componenti del consiglio di gestione di alcune tipologie prestabilite di società (società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'unione europea; società con titoli diffusi tra il pubblico in misura rilevante; società e altri soggetti giuridici operanti nel settore bancario e degli istituti di credito; società e altri soggetti giuridici operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria società e altri soggetti giuridici operanti nel settore delle assicurazioni private).

L'elemento oggettivo del reato consiste nella violazione da parte dell'amministratore degli obblighi previsti dall'art. 2391 c.c., ossia: l'obbligo di comunicare agli altri amministratori e al collegio sindacale la sussistenza di un suo conflitto di interessi relativamente ad una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, l'obbligo di astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, l'obbligo di dare notizia del conflitto di interessi alla prima assemblea utile.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

Il reato reprime le condotte cosiddette di "gonfiamento del capitale" (*watering*) che possono essere realizzate da amministratori o dai soci conferenti (soggetti attivi) qualora:

- a) formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale;
- b) vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- c) vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Presupposto del reato è dunque la pendenza di una procedura di liquidazione, per il verificarsi di una delle cause di scioglimento della società di cui all'art. 2272 c.c.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo dai soggetti che rivestano la qualifica di liquidatori, o in quanto nominati dall'Assemblea dei soci e dal Presidente del Tribunale, o di fatto. Può essere chiamato, a titolo di concorso, a rispondere del medesimo reato chiunque con la propria condotta istighi o agevoli il fatto del liquidatore.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

La condotta punita consiste nel compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o di obblighi di fedeltà, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità, da parte di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, ma anche di soggetti che svolgono “funzioni direttive diverse” dalle funzioni proprie di coloro che ricoprono posizioni apicali di amministrazione o di controllo; anche se ciò viene realizzato per interposta persona.

Ne discende che potrà costituire reato presupposto esclusivamente il reato commesso dal corruttore che ricopra una delle funzioni sopra elencate, anche posto in essere per interposta persona, ovvero da un soggetto sottoposto alla loro direzione e vigilanza (comma 2).

Le condotte incriminate sono di due tipologie:

a) corruzione passiva: si sostanzia nel compimento o nell'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, da parte del soggetto che abbia ricevuto una dazione o una promessa di denaro o di altra utilità per sé o per altri (questa non dà luogo a responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001).

b) corruzione attiva: si sostanzia nella dazione o nella promessa di denaro o di altra utilità. Nel caso in cui la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente, da persona ad esso appartenente, l'ente risponde ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 2635 -bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

La condotta oggetto del reato consiste nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, allo scopo di ottenere il compimento o l'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

E' punito, inoltre, il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché di coloro che svolgono in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Anche nell'ipotesi del delitto di istigazione alla corruzione la condotta che genera una responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 è soltanto quella attiva, che si sostanzia nella dazione o nella promessa di denaro o di altra utilità, in ipotesi in cui questa offerta non sia stata accolta. Ciò sempre nel caso in cui la condotta sia realizzata nell'interesse dell'ente, da persona ad esso appartenente.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

La fattispecie in esame punisce la condotta di chi, “*con atti simulati o fraudolenti*”, determina la

maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Si identifica il bene giuridico protetto nel corretto funzionamento dell'organo assembleare, assicurato dal rispetto del principio maggioritario, attraverso cui si esprime la volontà assembleare e si attua l'interesse sociale. La norma incriminatrice è volta a tutelare la trasparenza e la legalità del processo formativo della volontà assembleare.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di società o di gruppi societari.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La condotta criminosa si realizza mediante l'esposizione, nelle comunicazioni previste dalla legge alle autorità di vigilanza, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima o attraverso l'omissione delle comunicazioni dovute.

La figura di reato risponde all'esigenza di coordinare ed armonizzare le fattispecie riguardanti le numerose ipotesi, esistenti nella disciplina previgente, di falsità nelle comunicazioni agli organi di vigilanza, di ostacolo allo svolgimento delle funzioni, di omesse comunicazioni alle autorità medesime.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso solo dai soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, tra i quali possono essere annoverati a titolo esemplificativo gli amministratori, i dirigenti generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i liquidatori e i sindaci.

Art. 54 D. Lgs. n. 19/2023 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare

Il reato in esame si realizza mediante la formazione di documenti falsi, l'alterazione di documenti veri, la presentazione di false dichiarazioni, ovvero l'omissione di informazioni rilevanti, al fine di consentire l'indebito rilascio del c.d. certificato preliminare.

Quest'ultimo è un atto, disciplinato dall'art. 29 del medesimo Decreto, rilasciato dal notaio attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.

Con riferimento all'elemento soggettivo, il delitto è punito a titolo di dolo specifico consistente nel fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare.

La tabella che segue individua i “reati societari” rilevanti per l'Azienda.

Di seguito sono indicate, con fini meramente esemplificativi, ipotesi di integrazione di alcune fattispecie di reato ossia delle potenziali condotte idonee ad integrarli.

Tabella n. 1

CATEGORIA DI REATO	REATI D. LGS. n. 231/2001
Reati societari	Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali; Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale;

(SOC)	Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati.
-------	--

2.4.1. Esempi di condotte potenzialmente idonee ad integrare ipotesi di “reati societari”

Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali

Un componente del CdA o altro Responsabile incaricato, al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé e per l’Azienda, dichiara consapevolmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico e previste dalla legge, fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Il CdA, in occasione di un’operazione straordinaria, delibera un aumento del capitale sociale effettuato in modo fittizio attraverso la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Un componente del CdA o altro Responsabile incaricato corrompe un soggetto appartenente ad una società terza cui ACER PARMA ha affidato o intende affidare lavori, forniture e servizi, al fine di ottenere un prezzo più basso o condizioni contrattuali più vantaggiose.

Nella tabella sottostante vengono indicate le attività sensibili nell’ambito delle quali si ritiene possano verificarsi le fattispecie di reato di cui alla tabella n. 1, con valutazione del corrispondente rischio inerente e residuo sussistenti per ACER PARMA.

Tabella n. 2

ATTIVITÀ SENSIBILE	RISCHIO INERENTE	RISCHIO RESIDUO
Operazioni straordinarie	ALTO	MEDIO
Elaborazione di dati/informazioni destinati a confluire nel bilancio, redazione del progetto di bilancio e sua approvazione	ALTO	MEDIO
Gestione dei rapporti con gli organi di controllo	ALTO	MEDIO
Gestione dei pagamenti	ALTO	MEDIO
Acquisto di beni o servizi e selezione e valutazione periodica dei fornitori	ALTO	MEDIO
Gestione dei rapporti con banche e società assicurative	ALTO	MEDIO
Selezione, assunzione, gestione	ALTO	MEDIO

delle risorse umane		
Elaborazione delle anagrafiche dei dipendenti e relative buste paga	ALTO	MEDIO
Gestione del contenzioso e nomina dei legali esterni	ALTO	MEDIO

2.5. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)

Nel presente paragrafo sono illustrati i “delitti contro la personalità individuale”.

È stata attribuita rilevanza a tale categoria di reati unicamente in quanto in essa vi è ricompreso il reato di “*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*”, fattispecie di reato che, diversamente dalle altre appartenenti alla medesima categoria, potrebbe interessare l’Azienda.

Per completezza, si elencano di seguito tutte le fattispecie di reato che sono ricomprese nella menzionata categoria.

Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

La disposizione penale punisce colui che esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La ratio è quella di tutelare la persona umana, intesa nella sua personalità individuale e libertà personale.

Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile

La norma in esame punisce due tipologie di condotte: il reclutare o l’indurre alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; il favorire, lo sfruttare, il gestire, l’organizzare o il controllare la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero il trarne altrimenti profitto. Viene punito, inoltre, chi compie atti sessuali con un minore, offrendo in cambio denaro o altra utilità economica (anche se solo promessi).

Gli interessi tutelati dalla norma sono quelli della libertà individuale e dell’incolumità dei minori.

Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile

Le condotte punite dalla norma riguardano la prostituzione minorile ed il materiale pornografico.

E’ punito chiunque utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto; chi fa commercio del materiale pornografico; chiunque, al di fuori delle ipotesi suddette, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

Fuori dai casi elencati il delitto è integrato anche dalla condotta di colui che offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui sopra e da colui che assiste ad esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

Art. 600-quater c.p. – Detenzione o accesso a materiale pornografico

La fattispecie in esame punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 600-ter c.p., si procura consapevolmente o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

La legge 238/2021 ha previsto che le predette condotte possano essere realizzate anche mediante l’utilizzo di Internet o di altri mezzi di comunicazione.

Art. 600-quater 1 c.p. – Pornografia virtuale

La norma estende l’applicazione degli artt. 600-ter e 600-quater c.p. anche al materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, prevedendone però una diminuzione di pena.

La norma per immagini virtuali intende immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Il Legislatore con tale articolo ha inteso punire la condotta consistente nell'organizzare o fare propaganda di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Art. 601 c.p. – Tratta di persone

La norma in esame punisce chi commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, mediante inganno o mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, oppure promettendo o offrendo denaro o altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, la induce o la costringe a fare ingresso o a soggiornare o ad uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno. Sono previste, inoltre, pene più severe se i delitti indicati sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al prelievo di organi.

Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi

Il delitto *de quo* viene integrato con l'acquisto, l'alienazione o la cessione di una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p. ed è punito con la reclusione da otto a venti anni. Sono previste, inoltre, pene più severe se i delitti indicati sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al prelievo di organi.

Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La norma punisce la condotta di chi recluta manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori ed in aggiunta la condotta di colui che utilizza, assume o impiega la manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione del reclutatore di manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento.

Il legislatore ha individuato, all'interno della stessa norma penale, quelli che sono gli "indici di sfruttamento", ossia gli elementi in presenza dei quali si consuma uno sfruttamento della manodopera (è sufficiente ve ne sia anche soltanto uno) e questi riguardano l'entità della retribuzione; la violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo ecc.; la violazione di norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; il carattere degradante di condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o situazioni di alloggio.

Sono, inoltre, previste, al comma 3, aggravanti specifiche in caso in cui i lavoratori reclutati siano più di tre, quando uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa o nel caso in cui il fatto di reato sia stato commesso esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Ai fini della punibilità della condotta da parte del reo richiede, oltre allo sfruttamento in sé e per sé, anche ulteriori elementi tipici a suffragio della condotta stessa, quali:

violenza, minaccia o intimidazione, non soltanto in riferimento alla sottoposizione a condizioni di lavoro degradanti, ma anche riguardo alla prospettazione o l'effettiva attuazione di un illegittimo licenziamento; approfittamento dello stato di bisogno o di necessità del lavoratore sfruttato.

Art. 609-undecies c.p. – Adescamento di minorenni

La fattispecie esaminata è tesa a punire il comportamento di adescamento di persona minore di anni sedici, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* c.p., anche se relativi a materiale pornografico, in ipotesi in cui il fatto non costituisca più grave reato.

La norma specifica che per adescamento viene inteso qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La legge n. 238/2021 ha introdotto delle circostanze aggravanti nei seguenti casi: qualora il reato sia commesso da più persone riunite; qualora il reato venga realizzato da un soggetto facente parte di un'associazione a delinquere al fine di agevolare detta attività; qualora, a causa della reiterazione delle condotte, derivi un pregiudizio grave per il minore; e infine, qualora dal fatto la vita del minorenne venga messa in pericolo.

La tabella che segue individua i “delitti contro la personalità individuale” rilevanti per l’Azienda. Di seguito sono indicate, con fini meramente esemplificativi, ipotesi di integrazione di alcune fattispecie di reato ossia delle potenziali condotte idonee ad integrarli.

Tabella n. 1

CATEGORIA DI REATO	REATI D. LGS. n. 231/2001
Delitti contro la personalità individuale (PER)	Art. 603- <i>bis</i> c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

2.5.1. Esempi di condotte potenzialmente idonee ad integrare ipotesi di “delitti contro la personalità individuale”

Art. 603-*bis* c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Il Responsabile dell’Ufficio Servizio Finanziario, Personale, CED e Amministrazione Fabbricati, su indicazione del Direttore Generale, autorizzato dal CDA, assume personale con contratti che prevedono condizioni retributive palesemente difforni da quanto stabilito dai CCNL, al fine di ottenere un risparmio sui costi del personale.

Il datore di lavoro costringe i dipendenti, direttamente con l’uso della violenza o indirettamente tramite la prospettazione di conseguenze dannose su un membro della famiglia di quest’ultimo in caso di rifiuto, a lavorare anche nei giorni di riposo contrattualmente stabiliti.

Il responsabile di un reparto dell’azienda, consapevole delle difficoltà economiche in cui versa un lavoratore, lo costringe a rinunciare al percepimento di un’indennità ad egli spettante, incutendogli il timore di essere licenziato in caso contrario.

Nella tabella sottostante vengono indicate le attività sensibili nell’ambito delle quali si ritiene possano verificarsi le fattispecie di reato di cui alla tabella n. 1, con valutazione del corrispondente rischio inerente e residuo sussistenti per ACER PARMA.

Tabella n. 2

ATTIVITÀ SENSIBILE	RISCHIO INERENTE	RISCHIO RESIDUO
--------------------	------------------	-----------------

Acquisto di beni o servizi e selezione e valutazione periodica dei fornitori	ALTO	MEDIO
Selezione, assunzione gestione delle risorse umane	ALTO	MEDIO

2.6. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25- septies)

Di seguito sono illustrati i reati che possono essere commessi in violazione delle disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in particolare in violazione del D. Lgs n. 81/2008.

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Il reato si consuma nel momento in cui si verifica la morte di una persona.

L'elemento oggettivo consiste in una condotta che si sostanzia nel cagionare la morte di taluno a causa di un qualunque comportamento colposo, ossia contrario alle regole cautelari imposte dall'ordinamento giuridico.

Costituisce circostanza aggravante del reato suindicato l'essere stato commesso in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e a tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. È quest'ultima l'ipotesi di omicidio che rileva ai fini della responsabilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 590 comma 3 c.p. – Lesioni personali colpose

La norma sanziona la condotta di chi, per colpa ed in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, abbia arrecato lesioni personali gravi o gravissime ad una persona.

Si precisa che per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

Ai sensi dell'art. 583 c.p. la lesione è "grave" se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo.

La lesione è "gravissima" se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

La tabella che segue individua i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro rilevanti per l'Azienda, di seguito sono indicate, con fini meramente esemplificativi, ipotesi di integrazione di alcune fattispecie di reato ossia delle potenziali condotte idonee ad integrarli.

Tabella n. 1

CATEGORIA DI REATO	REATI D. LGS. n. 231/2001
--------------------	---------------------------

Omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (SSL)	Art. 589 c.p. Omicidio colposo; Art. 590 comma 3 c.p. Lesioni personali colpose.
--	---

2.6.1. Esempi di condotte potenzialmente idonee ad integrare ipotesi di delitti di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

In palese violazione delle normative antinfortunistiche, l'Azienda cagiona involontariamente la morte di un dipendente durante l'esercizio dell'attività lavorativa.

Art. 590 comma 3 c.p. Lesioni personali colpose

Al fine di risparmiare sui costi, l'Azienda non fornisce ai propri lavoratori degli idonei dispositivi di protezione individuale e così causa un evento lesivo con prognosi di almeno 40 giorni (lesioni gravi) o con conseguenze irreversibili sulla salute del dipendente (lesioni gravissime).

L'Azienda non predispone correttamente la collocazione degli estintori all'interno dei locali della stessa o in sede di controllo non verifica l'efficienza degli estintori, causando così l'evento lesivo grave o gravissimo.

Nella tabella sottostante vengono indicate le attività sensibili nell'ambito delle quali si ritiene possano verificarsi le fattispecie di reato di cui alla tabella n. 1, con valutazione del corrispondente rischio inerente e residuo sussistenti per ACER PARMA.

Tabella n. 2

ATTIVITÀ SENSIBILE	RISCHIO INERENTE	RISCHIO RESIDUO
Analisi e predisposizione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2008	ALTO	MEDIO
Nomina dei soggetti responsabili al presidio dei rischi relativi alla sicurezza e all'igiene sul luogo di lavoro	ALTO	MEDIO
Progettazione, gestione e manutenzione degli ambienti di lavoro	ALTO	MEDIO
Gestione delle emergenze, del primo soccorso e della prevenzione degli incendi	ALTO	MEDIO

Gestione dell'informazione e della formazione ai lavoratori	ALTO	MEDIO
Attuazione della sorveglianza sanitaria	ALTO	MEDIO
Acquisto di beni o servizi e selezione e valutazione periodica dei fornitori	ALTO	MEDIO
Verifiche e accertamenti in materia di normativa sul lavoro (INPS, INAIL, ASL ecc.)	ALTO	MEDIO

2.7. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)

Di seguito l'elencazione dei reati afferenti alla categoria "ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché il reato di autoriciclaggio" di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. n. 231/2001, con una breve descrizione del contenuto della norma penale.

Art. 648 c.p. – Ricettazione

Il reato reprime la condotta di acquisto, ricezione od occultamento (o di intromissione, comunque, nell'acquisto, ricezione od occultamento) di denaro, di cose provenienti da altro reato, al fine di ottenere un profitto per sé o per altri. Il profitto, come ha chiarito una recente pronuncia giurisprudenziale, può anche non avere natura direttamente patrimoniale, essendo sufficiente che, tramite l'utilità da cui si è tratto beneficio, si possa ottenere un qualche vantaggio o lucro illecito (Cass. Pen. N. 45071/2021).

Il D. Lgs. n. 195/2021 ha esteso il novero dei reati-presupposto delle fattispecie ricettive, ricomprendendo, oltre ai delitti, anche le contravvenzioni. In tal modo, la norma ha recepito la Direttiva UE 2018/1673, che aveva definito le attività illecite potenzialmente compatibili con il criterio della provenienza "qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella commissione di un qualsiasi reato punibile, conformemente al diritto nazionale, con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata massima superiore a un anno, ovvero, per gli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede una soglia minima per i reati, [...]qualsiasi reato punibile con una pena detentiva o con una misura privativa della libertà di durata minima superiore a sei mesi".

Di indubbia rilevanza è anche l'aumento del massimo edittale di pena irrogabile nei confronti di coloro che pongano in essere le predette attività illecite "nell'esercizio di un'attività professionale".

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio

Il reato consiste nella condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per la configurazione del delitto, è necessario che precedentemente sia stato commesso un delitto al quale, però, il riciclatore non abbia partecipato a titolo di concorso.

È rilevante il fatto di chi ponga ostacoli alla identificazione dei beni suddetti dopo che essi sono stati sostituiti o trasferiti.

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il reato è commesso da chiunque, impiega in attività economiche o finanziarie, denaro o beni o altre utilità provenienti da delitto, nel caso in cui non concorra nei reati di ricettazione o riciclaggio.

Viene, dunque, sanzionata la condotta attinente ad una fase ulteriore e successiva a quella vera e propria di riciclaggio e cioè quella che costituisce fase conclusiva dell'attività illecita, che sfocia nell'investimento produttivo dei proventi di origine illecita. Tale fattispecie si realizza quando la finalità di reimpiego in attività economiche dei beni di provenienza delittuosa sussista sin dalla ricezione della cosa; quando il fine di reimpiego si manifesta successivamente alla ricezione della cosa saranno applicabili le fattispecie di ricettazione o di riciclaggio.

Art. 648-ter 1 c.p. – Autoriciclaggio

La fattispecie reprime la condotta del soggetto che avendo (necessariamente) concorso o commesso il delitto presupposto (ad es. una truffa) impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La fattispecie tende a neutralizzare il profitto del soggetto che ha commesso il reato in modo da impedirne la sua utilizzazione maggiormente offensiva che consiste nell'impiego nelle attività indicate.

In altre parole, la fattispecie reprime il comportamento del reo che metta a frutto il profitto di un reato già commesso impiegandolo in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, realizzando esso stesso un'attività di riciclaggio che consiste nell'ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita del denaro o delle altre utilità.

L'ostacolo all'identificazione della provenienza dal delitto deve essere reale e non soltanto potenziale e parimenti effettiva deve essere l'attività di reimpiego, dovendosi escludere pertanto la punibilità di quei reimpieghi che non consistano in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative (v. ad es. Cass. Pen. N. 33074/2016, che non ha rilevato profili responsabilità per il delitto de quo nel caso di attività di versamento di proventi del furto su conto corrente intestato al medesimo reo, proprio in base al carattere non finanziario dell'operazione).

È espressamente prevista la non punibilità della condotta consistente nella mera utilizzazione o godimento personale del denaro o altre utilità provenienti dal delitto (presupposto); secondo questa previsione, infatti, l'utilizzo esclusivamente personale del profitto del reato presupposto costituisce un post factum non punibile.

La tabella che segue individua i reati di “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio” rilevanti per l'Azienda.

Di seguito sono indicate, con fini meramente esemplificativi, ipotesi di integrazione di alcune fattispecie di reato ossia delle potenziali condotte idonee ad integrarli.

Tabella n. 1

CATEGORIA DI REATO	REATI D. LGS. n. 231/2001
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,	Art. 648 c.p. Ricettazione; Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio.

compreso il reato di auto riciclaggio (RIC)	
--	--

2.7.1. Esempi di condotte potenzialmente idonee ad integrare ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché il reato di autoriciclaggio

Art. 648 c.p. Ricettazione

Il CDA delibera l'acquisto di beni di provenienza illecita destinati all'attività di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di strutture immobiliari al fine di risparmiare sui costi.

Art. 648-ter 1 c.p. Autoriciclaggio

L'Azienda, col concorso del Responsabile dell'Ufficio Servizio Finanziario, Personale, CED e Amministrazione Fabbricati e/o del consulente che si occupa degli adempimenti tributari, compie reati tributari e reinveste i proventi di tali reati nell'attività di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di strutture immobiliari.

Nella tabella sottostante vengono indicate le attività sensibili nell'ambito delle quali si ritiene possano verificarsi le fattispecie di reato di cui alla tabella n. 1, con valutazione del corrispondente rischio inerente e residuo sussistenti per ACER PARMA.

Tabella n.2

ATTIVITÀ SENSIBILE	RISCHIO INERENTE	RISCHIO RESIDUO
Gestione degli adempimenti tributari/fiscali	ALTO	MEDIO
Gestione ciclo attivo e passivo (incassi e pagamenti)	ALTO	MEDIO
Acquisto di beni o servizi e selezione e valutazione periodica dei fornitori	ALTO	MEDIO
Operazioni straordinarie	ALTO	MEDIO

2.8. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies 1)

Di seguito verranno descritte le fattispecie relative ai delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori di cui all'art. 25-octies1, D. Lgs. n. 231/2001. Tali fattispecie di reato sono previste dal Titolo VII, Capo III del Codice Penale.

Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Il reato si perfeziona nel momento in cui vengono illecitamente utilizzati strumenti di pagamento materiali e immateriali ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. n. 134/2021.

Il bene tutelato dalla norma è identificabile nel patrimonio e nella corretta circolazione del credito. Trattasi di reato di pericolo che si configura, ad esempio, anche in caso di semplice introduzione della carta di credito di provenienza illecita nello sportello bancomat, senza aver digitato il Pin della stessa.

Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

La fattispecie in esame incrimina una pluralità di condotte accomunate dalla loro riferibilità all'utilizzo di strumenti informatici al fine di commettere reati in materia di frode o falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

Tale norma è stata introdotta al fine di potenziare il contrasto alle attività fraudolente nella medesima materia.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

La condotta punita con tale norma consiste nell'illecita modifica del sistema informatico.

L'articolo *de quo* richiama il reato di truffa *ex art.* 640 c.p.c. dal quale, tuttavia, differisce poiché in questa ipotesi non è necessaria l'induzione in errore della persona offesa.

È sufficiente, infatti, che l'attività fraudolenta incida sul sistema informatico.

Una recente giurisprudenza ha esteso l'ambito oggettivo di applicazione del reato ricomprendendo nel novero delle condotte astrattamente punibili l'utilizzo di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza al fine di penetrare illecitamente nel sistema informatico bancario ed effettuare abusive operazioni di trasferimento fondi (Cass. Pen. N. 26229/2017).

Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori

Con la presente norma vengono punite tutte quelle condotte fraudolente con le quali un soggetto trasferisca in modo fittizio ad altri denaro o beni al fine di evitare l'applicazione di misure prevenzione patrimoniale ovvero agevoli la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

La clausola di sussidiarietà "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*" fa sì che vengano punite, altresì, le condotte di chi, pur continuando ad avere la disponibilità materiale di beni o denaro e continuando a goderne, non trasferisca effettivamente la titolarità degli stessi.

Per la configurabilità di tale delitto è necessaria la collaborazione di un terzo.

Trattandosi di reato istantaneo ad effetti permanenti, il momento della consumazione coincide con la realizzazione dell'ultima attribuzione fittizia.

La tabella che segue individua i reati di “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” rilevanti per l'Azienda.

Di seguito sono indicate, con fini meramente esemplificativi, ipotesi di integrazione di alcune fattispecie di reato ossia delle potenziali condotte idonee ad integrarli.

Tabella n. 1

CATEGORIA DI REATO	REATI D. LGS. n. 231/2001
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (STR)	Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

2.8.1. Esempi di condotte potenzialmente idonee ad integrare i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Un componente del CDA o altro Responsabile incaricato di svolgere attività per conto di ACER ovvero di effettuare missioni e/o trasferte utilizza strumenti di pagamento diversi da quelli personali autorizzati oppure da quelli messi a disposizione dall'Azienda.

Nella tabella sottostante vengono indicate le attività sensibili nell'ambito delle quali si ritiene possano verificarsi le fattispecie di reato di cui alla tabella n. 1, con valutazione del corrispondente rischio inerente e residuo sussistenti per ACER PARMA.

Tabella n.2

ATTIVITÀ SENSIBILE	RISCHIO INERENTE	RISCHIO RESIDUO
Gestione pagamenti e fatture	ALTO	MEDIO

2.9. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

Di seguito l'illustrazione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Il reato si realizza quando un soggetto con violenza o minaccia o con l'offerta di denaro od altra utilità induca, nell'ambito di un procedimento penale, una persona che ha la facoltà di astenersi (dal rendere dichiarazioni), a non rendere dichiarazioni od in alternativa a renderle false, ledendo così il bene giuridico dell'amministrazione della giustizia.

L'aspetto caratterizzante della fattispecie è che il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni, in un procedimento penale, è titolare della facoltà di non rispondere. La condotta tipizzata dalla fattispecie in esame, pertanto, se commessa, priverebbe tale persona della possibilità di esercitare legittimamente una sua prerogativa e, di conseguenza, pregiudicherebbe la liceità dell'intero procedimento probatorio.

La minaccia consiste nella prospettazione di un male futuro ed ingiusto.

Si tratta di un reato a forma vincolata, in quanto la norma richiede espressamente che la condotta sia realizzata mediante violenza, minaccia, od offerta o promessa di denaro o di altra utilità; che si consuma nel momento in cui viene posta in essere la condotta costringitiva o quando il denaro o l'altra utilità vengono offerti e promessi.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico. Pertanto, oltre alla previsione e volontà dell'azione, è rilevante anche l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo.

Essendo un reato di evento, è configurabile anche il tentativo, perlomeno in relazione alle violenze ed alle minacce.

La tabella che segue individua il reato di “**induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**”.

Di seguito sono indicate, con fini meramente esemplificativi, ipotesi di integrazione di alcune fattispecie di reato ossia delle potenziali condotte idonee ad integrarli.

Tabella n. 1

CATEGORIA DI REATO	REATI D. LGS. n. 231/2001
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (IND)	Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

2.9.1. Esempi di condotte potenzialmente idonee ad integrare ipotesi di “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

Un membro del CdA minaccia, utilizza violenza o offre una somma di denaro od altra utilità ad un proprio dipendente per indurlo a non rendere dichiarazioni o a renderne di false in un procedimento in cui lo stesso è imputato, ciò al fine di ottenere un vantaggio indebito per l’Azienda.

Nella tabella sottostante vengono indicate le attività sensibili nell’ambito delle quali si ritiene possano verificarsi le fattispecie di reato di cui alla tabella n. 1, con valutazione del corrispondente rischio inerente e residuo sussistenti per ACER PARMA.

Tabella n. 2

ATTIVITÀ SENSIBILE	RISCHIO INERENTE	RISCHIO RESIDUO
Gestione del contenzioso e nomina di legali esterni	ALTO	MEDIO

2.10. Reati ambientali (art. 25-undecies)

I reati ambientali richiamati dall’art. 25-undecies, D. Lgs n. 231/2001, sono numerosi e disciplinati in diverse normative: il Codice Penale, il D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia ambiente) ed alcune leggi speciali (L. n. 150 /1992., L. n. 549/1993, D. Lgs n. 202/ 2007).

Data la corposità delle fattispecie di reato richiamate, in questo paragrafo ci si limiterà ad una mera elencazione delle stesse, con una descrizione del contenuto della norma penale circoscritta ai delitti che si ritengono astrattamente configurabili nell’Azienda. Per una consultazione delle fattispecie di reato non approfondite in questa sede, si rimanda al file “Catalogo reati presupposto” che costituisce parte integrante del presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001.

Codice Penale:

- Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale;
- Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale;
- Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l’ambiente;

- Art. 452-*sexies* c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- Art. 452-*octies* c.p. – Circostanze aggravanti;
- Art. 727-*bis* c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
- Art. 452-*bis*.1 c.p. - Commercio di prodotti inquinanti;
- Art. 452-*septies* c.p. - Impedimento del controllo;
- Art. 452-*terdecies* c.p. - Omessa bonifica;
- Art. 452-*quaterdecies* c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- Art. 452-*quingiesdecies* c.p. - Nozione di abusività;
- Art. 452-*sexiesdecies* c.p. - Circostanze aggravanti.

Art. 452-*bis* c.p. – Inquinamento ambientale

La condotta tipica consiste nel provocare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria o di porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo, oppure di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

L'inquinamento può consistere in qualsiasi comportamento (immissione di sostanze chimiche, materiali radioattivi etc.) che provochi un cambiamento in senso peggiorativo dell'equilibrio ambientale.

La compromissione o il deterioramento devono essere abusivi, cioè posti in essere in violazione di *“disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui osservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale”* (in questo senso, si esprimono gli atti parlamentari).

Art. 452-*quater* c.p. – Disastro ambientale

La condotta tipica consiste nel cagionare abusivamente un *disastro ambientale*, definito, alternativamente, come:

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Integra il reato anche un'alterazione che, pur non essendo irreversibile, richiede, per essere rimossa, interventi particolarmente onerosi e provvedimenti eccezionali.

Art. 452-*quingies* c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

La fattispecie prevede la punibilità dei delitti di inquinamento e disastro ambientale anche nella forma colposa, con una consistente riduzione della pena (diminuita da 1/3 a 2/3).

Elemento costitutivo è la condotta colposa che faccia sorgere un pericolo corrispondente ad una situazione in cui sia probabile il verificarsi di un inquinamento o disastro ambientale, nonché il nesso di causalità, ossia l'idoneità a causare tali eventi, indipendentemente da loro verificarsi.

Art. 452-*sexies* c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

La norma in questione, stante l'alta pericolosità del materiale radioattivo, tutela sia l'incolumità pubblica sia l'ambiente.

Il Legislatore ha inteso punire quelle condotte di illegittimo o abusivo utilizzo di materiale radioattivo, a prescindere dal verificarsi di un effettivo danno. Trattasi, infatti, di reato di pericolo presunto.

Sono previste aggravanti nell'ipotesi di una compromissione o un deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni estese del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema e della vita della flora e della fauna.

La natura presunta del pericolo insito nel materiale radioattivo si desume anche dal fatto che, a differenza dell'art. 452 *bis*, la compromissione o il deterioramento non sono riprodotti, anticipando dunque maggiormente la soglia penalmente rilevante.

Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravanti

La disposizione introduce circostanze aggravanti dei delitti di associazione per delinquere e di associazione di stampo mafioso, ricorrenti nel caso in cui l'associazione *ex art.* 416 c.p. sia diretta in via esclusiva o concorrente allo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali, o l'associazione *ex art.* 416-*bis* c.p., sia anche finalizzata ad ottenere l'acquisizione, la gestione o il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene previste sono ulteriormente aumentate se delle associazioni facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

La norma in oggetto identifica una fattispecie di reato di tipo contravvenzionale posta a tutela della fauna e della flora protetta.

Vengono sanzionate le condotte di coloro che detengono o catturano le specie protette, fatti salvi quei casi in cui tali condotte vengano poste in essere in riferimento a quantità trascurabili delle specie in oggetto, ovvero quei casi in cui esse non incidano in maniera trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

In via giurisprudenziale, è stato chiarito che debbano essere escluse dall'applicazione delle norme sul furto comune soltanto le condotte di coloro che, in possesso di regolare licenza, non rispettino i precisi limiti imposti dalla legge all'esercizio dell'attività di caccia. Qualora, invece, l'abbattimento o l'apprensione della fauna avvenga da parte di un soggetto non munito di licenza di caccia, troveranno applicazione le norme sul furto comune, per giunta aggravato poiché commesso ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato: ciò perché in tale ultimo caso il soggetto agente commetterebbe una vera e propria attività di "bracconaggio", come tale punita, a causa della particolare pericolosità della condotta, alla stregua di un'azione furtiva (Cass. Pen. Sez. V, Sent. n. 12515/2016).

Art. 452-bis.1 c.p. - Commercio di prodotti inquinanti

La norma punisce chiunque immetta, abusivamente, sul mercato oppure in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, habitat e biodiversità. La pena è aumentata quando l'inquinamento è prodotto alternativamente in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; in danno di specie animali o vegetali protette, di un ecosistema di dimensioni notevoli oppure di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli. La pena è aumentata, altresì, qualora dall'inquinamento deriva la distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

Art. 452-septies c.p. - Impedimento del controllo

La norma in oggetto punisce tutte le condotte destinate a ostacolare o impedire il normale svolgimento dei controlli in materia ambientale. Il reato è causalmente orientato, nel senso che il fatto deve

verificarsi tramite le modalità descritte, in maniera attiva, omissiva o fraudolenta. Trattasi di reato di pericolo presunto, in quanto non è richiesta alcuna reale messa in pericolo dell'ambiente o della pubblica incolumità, essendo per contro sufficiente determinare l'impedimento o l'ostacolo di cui sopra, già di per sé considerato fonte di pericolo.

Art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

La norma in oggetto è posta a tutela sia dell'ambiente che dell'ordine pubblico. Essa è stata introdotta al fine di punire più severamente, con scopo deterrente, le condotte di gestione abusiva dei rifiuti, a prescindere che essa sia posta in essere in forma associativa o meno. Viene abbracciata tutta una serie di condotte di gestione illecita dei rifiuti, purché raggiunga la soglia dell'"ingente quantità". Trattasi infatti di reato di pericolo, che non richiede pertanto un effettivo danno all'ambiente. La valutazione dell'ingente quantità spetterà dunque al giudice, il quale valuterà in concreta la sussistenza del presupposto. Un'altra valutazione di natura quantitativa è disciplinata dal secondo comma, il quale prevede una circostanza aggravante specifica, qualora oggetto di gestione abusiva sia materiale ad "alta radioattività".

Art. 452-quinquiesdecies c.p. - Nozione di abusività

Il legislatore ha introdotto la nozione di abusività ed ha chiarito che una condotta è "abusiva" qualora sia commessa:

- 1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;
- 2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);
- 3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

Art. 452-sexiesdecies c.p. - Circostanze aggravanti

Con riferimento ai delitti contro l'ambiente il legislatore ha previsto un aumento di pena quando dal reato deriva un profitto di rilevante entità ovvero se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.

D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico in materia ambiente):

- Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 – Sanzioni penali;
- Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
- Art. 257 co. 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006 – Bonifica dei siti;
- Art. 258 co. 4 D. Lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260 bis co. 6, 7 e 8 D. Lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- Art. 279 co. 5 D. Lgs. n. 152/2006 – Sanzioni (Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento);
- Art. 255-bis d.lgs. 152/2006 - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari;
- Art. 255-ter d.lgs. 152/2006 - Abbandono di rifiuti pericolosi;
- Art. 256-bis, commi 1 e 3-bis d.lgs. 152/2006 - Combustione illecita di rifiuti;
- Art. 259-ter d.lgs. 152/2006 - Delitti colposi in materia di rifiuti.

Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006 – Sanzioni penali

La norma in esame sanziona quelle condotte di scarico di acque reflue in assenza di qualsiasi

autorizzazione ovvero autorizzazioni non più valide.

Trattasi di un reato di pericolo poiché viene punita una condotta anche in assenza di un effettivo danno ambientale.

Il reato *de quo* si definisce come permanente essendo necessario cioè che l'offesa arrecata al patrimonio ambientale si protragga nel tempo.

Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1, lett. a) e b): Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Per raccolta si intende il prelievo dei rifiuti, compresa la cernita preliminare ed il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerato trasporto. Per recupero si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia quello di permettere ai rifiuti di svolgere un lavoro utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati.

Per smaltimento si intende qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Tali attività sono punite se realizzate in assenza dei necessari provvedimenti amministrativi, a prescindere dal verificarsi o meno di un danno ambientale.

Inoltre, come ha recentemente affermato una Sentenza in merito al reato di cui all'art. 256 comma 1 lett. a), il fatto non può essere considerato di particolare tenuità, con conseguente diniego di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 131-bis c.p., qualora la quantità di rifiuti illecitamente smaltiti sia ingente – e quindi la lesione inferta al bene tutelato dalla norma non sia minimale – a prescindere dalla significatività dell'apporto materiale alla commissione del reato da parte di uno dei concorrenti. È sufficiente, infatti, che vi sia stata una cooperazione tra più soggetti e che le singole azioni, sommate tra loro, abbiano condotto alla commissione del reato (nella fattispecie, l'imputato si era limitato a mettere a disposizione un veicolo ad un terzo che poi aveva trasportato i rottami) (Cass. Pen. n. 21183/2023).

Comma 3: Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.

Per discarica deve intendersi qualsiasi area nella quale si procede all'accumulo, più o meno sistematico, ma comunque ripetuto e non occasionale di rifiuti. Nel caso di specie la realizzazione o gestione della discarica avviene in assenza di autorizzazione o con l'autorizzazione revocata o sospesa.

Comma 5: Miscelazione non consentita di rifiuti.

Per miscelazione deve intendersi l'operazione di mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi in modo da dare origine ad una miscela per la quale invece non esiste uno specifico codice identificativo.

Comma 6: Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione del D.P.R. n. 254/2003 (tale normativa di settore determina le modalità di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi).

Art. 257 co. 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006 – Bonifica dei siti

Le disposizioni contemplano due diverse fattispecie consistenti l'una, nell'omessa comunicazione alle competenti autorità del potenziale inquinamento, l'altra nel superamento delle concentrazioni rispetto alla soglia di rischio.

Comma 1: Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee senza interventi di bonifica.

Il reato si verifica nel caso in cui, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare una determinata area, il responsabile dell'inquinamento non provveda a darne immediata comunicazione agli enti interessati ed al Prefetto, con l'indicazione delle misure di prevenzione che si intendono adottare.

Comma 2: Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con sostanze pericolose senza interventi di bonifica.

Il reato concerne la mancata attuazione della bonifica in conformità al progetto approvato dalla competente autorità.

Art. 258 co. 4 D. Lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

La norma riguarda le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 212 co. 8 prevedendo sanzioni nei casi in cui il trasporto di rifiuti avvenga senza il formulario di cui all'articolo 193 o nel formulario siano indicati dati incompleti o inesatti.

La disposizione punisce, inoltre, con applicazione della pena di cui all'articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico punita con 1 reclusione sino a 2 anni) chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti

La norma punisce l'attività di spedizione di rifiuti che costituisce traffico illecito.

Si intende per traffico illecito, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) n. 259/1993, la spedizione effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o contraria alle disposizioni in materia di spedizione verso i paesi aderenti a particolari Convenzioni, Associazioni od Organizzazioni europee come indicate nel Regolamento stesso.

Art. 260-bis co. 6, 7 e 8 D. Lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

La disposizione punisce con applicazione della pena di cui all'articolo 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico punita con la reclusione sino a 2 anni) colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e colui che inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Per il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre in ipotesi di rifiuti pericolosi la pena è quella di cui all'art. 483 c.p. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Per il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata la pena è

quella prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 c.p., aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279 co. 5 D. Lgs. n. 152/2006 – Sanzioni (Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento)

Comma 5: La norma punisce con la sanzione dell'arresto chi nell'esercizio di uno stabilimento, superando i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo, determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Art. 255-bis d.lgs. 152/2006 - Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

La norma punisce chiunque abbandoni ovvero depositi o sversì in acque dei rifiuti non pericolosi.

Art. 255-ter d.lgs. 152/2006 - Abbandono di rifiuti pericolosi

La norma punisce chiunque abbandoni ovvero depositi o sversì in acque dei rifiuti pericolosi.

Art. 256-bis, commi 1 e 3-bis d.lgs. 152/2006 - Combustione illecita di rifiuti

La norma punisce chiunque dia fuoco a rifiuti abbandonati o anche depositati in maniera incontrollata. La pena è aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi ovvero se da tale attività deriva pericolo per la vita e/o l'incolumità di persone ovvero derivi pericolo di compromissione o deterioramento di acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema o biodiversità.

Art. 259-ter d.lgs. 152/2006 - Delitti colposi in materia di rifiuti

Con riferimento ai fatti di cui agli artt. 255 bis, 255 ter, 256 e 259, gli stessi vengono commessi per colpa, le pene verranno diminuite rispetto alle prescrizioni di legge.

Leggi speciali:

- Legge n. 150 del 7 febbraio 1992 – Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- Legge n. 549 del 28 dicembre 1993 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;
- Decreto Legislativo n. 202 del 6 novembre 2007 – Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;
- **Decreto Legislativo n. 81 del 21 aprile 2026 che recepisce la direttiva (UE) 2024/1203, sulla tutela penale dell'ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, introducendo una revisione radicale nella tutela penale dell'ambiente.**

La tabella che segue individua i “**reati ambientali**” rilevanti per l'Azienda.

Di seguito sono indicate, con fini meramente esemplificativi, ipotesi di integrazione di alcune fattispecie di reato ossia delle potenziali condotte idonee ad integrarli.

Tabella n. 1

CATEGORIA DI REATO	REATI D. LGS. n. 231/2001
Reati ambientali (AMB)	Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

2.10.1 Esempi di condotte potenzialmente idonee ad integrare ipotesi di “reati ambientali”

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale/ Art. 452 – *quiquies* c.p. Delitti colposi contro l’ambiente

Al fine di ridurre i costi, l’Azienda svolge, anche con negligenza, attività illecite di smaltimento dei rifiuti (ad esempio toner della stampante) provocando una compromissione o un deterioramento significativo delle acque, dell’aria o di porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo.

Nella tabella sottostante vengono indicate le attività sensibili nell’ambito delle quali si ritiene possano verificarsi le fattispecie di reato di cui alla tabella n. 1, con valutazione del corrispondente rischio inerente e residuo sussistenti per ACER PARMA.

Tabella n. 2

ATTIVITÀ SENSIBILE	RISCHIO INERENTE	RISCHIO RESIDUO
Gestione dei rifiuti e delle attività aventi impatto ambientale	ALTO	MEDIO
Verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori della Autorità Pubblica in materia di autorizzazioni ambientali e trasmissione di documenti in materia ambiente	ALTO	MEDIO
Acquisto di beni o servizi e selezione e valutazione periodica dei fornitori	ALTO	MEDIO

2.11. Reati tributari (art. 25-*quiquiesdecies*)

Il paragrafo descrive i reati tributari di cui all’art. 25-*quiquiesdecies*, D. Lgs. n. 231/2001.

Art. 2, commi 1 e 2 bis D. Lgs n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Questa norma introduce la nozione di frode fiscale che consiste nella dichiarazione fraudolenta fondata su falsa documentazione ed idonea a fornire una falsa rappresentazione contabile della situazione fiscale del contribuente.

L’articolo tutela, pertanto, l’interesse dello Stato alla percezione dei tributi.

Ai fini della punibilità, è irrilevante che la condotta fraudolenta si riferisca ad una falsità di tipo materiale, riguardando cioè elementi del documento che ne inficiano la genuinità come la

contraffazione o l'alterazione, ovvero di tipo ideologico, che incida dunque sul contenuto dell'atto pregiudicandone la veridicità o l'attendibilità.

È un reato di pericolo e di mera condotta. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità con il provvedimento n. 1235/2011, con tale norma il legislatore ha voluto anticipare la tutela dell'interesse sopra indicato al momento della commissione della condotta tipica.

Il reato è punibile a titolo di dolo specifico, il che significa che il reo deve porre in essere l'azione delittuosa con il proposito di raggiungere lo specifico scopo di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Art. 3 D. Lgs n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Questa norma punisce chi commette le condotte di cui all'articolo precedente ponendo in essere operazioni simulate o utilizzando documenti o altri mezzi falsi in modo fraudolento per ostacolare le attività di controllo dell'amministrazione finanziaria.

Come affermato da recente giurisprudenza, il reato si configura in base ad una condotta bifasica fondata su due elementi: la presentazione di una falsa o simulata dichiarazione fiscale e le condotte frodatorie di supporto, tese a indurre in errore l'amministrazione finanziaria (Cass. Pen. n. 20271/2023). L'elemento di discriminare rispetto al reato di cui all'art. 2 D. Lgs. n. 74/2000, pertanto, consiste non tanto nella tipologia di operazioni compiute, quanto nelle modalità della loro concreta documentazione.

Stante la natura di reato comune, dal lato attivo è punibile chiunque e non soltanto il professionista obbligato alla regolare tenuta delle scritture contabili.

Art. 4 D. Lgs n. 74/2000 – Dichiarazione infedele

La norma in esame punisce chi presenta un documento, ad es. la dichiarazione dei redditi, indicando un valore tributario inferiore a quello effettivo con l'esclusivo proposito di evadere il fisco.

Tale operazione può consistere nell'indicazione di passività inesistenti per ottenere indebite detrazioni fiscali oppure nel non riportare interamente tutti i redditi percepiti.

L'articolo in questione punisce chi perseguendo le finalità degli articoli precedenti omette di presentare le proprie dichiarazioni dei redditi, nonostante i contrari obblighi di legge.

Il reato è configurabile anche qualora non vi sia un effettivo danno economico per l'amministrazione finanziaria, essendo sufficiente la mera condotta omissiva (Cass. Pen. n. 20856/2017).

Art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione

L'articolo in questione punisce chi, perseguendo le finalità degli articoli precedenti, omette di presentare le proprie dichiarazioni dei redditi, nonostante i contrari obblighi di legge.

Il reato è configurabile anche qualora non vi sia un effettivo danno economico per l'amministrazione finanziaria, essendo sufficiente la mera condotta omissiva (Cass. Pen. n. 20856/2017).

Art. 8, commi 1 e 2 bis D. Lgs n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Tale articolo punisce chiunque emetta fatture o documenti relativi a operazioni inesistenti per consentire ad altri di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Il reato è configurabile anche in caso di fatturazione soggettivamente falsa, ad es.: indicazione in fattura di acquirente diverso da quello effettivo.

Art. 10-quater D. Lgs. 74/2000 - Indebita compensazione

La norma punisce coloro che non versano le somme dovute, effettuando una compensazione con crediti non spettanti o inesistenti.

Per crediti “non spettanti” si intendono anche quelli che pur esistenti non corrispondono all’effettivo importo da detrarre.

Ai sensi dell’art. 13, c. 5 D. Lgs. n. 471/1997 è “inesistente” il credito “*in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile*” mediante la liquidazione automatica della dichiarazione.

Art. 10 d.lgs. 74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili

Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili si configura quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, nasconde o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. La legge richiede che da tale condotta derivi l'impossibilità, per gli organi accertatori, di ricostruire il reale volume d'affari o l'effettivo reddito del contribuente. Con tale norma il legislatore ha voluto punire il dolo specifico di evasione.

Art. 11 d.lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Con la sentenza n. 29443/2025 la terza sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, torna sulla nozione di “atto fraudolento” prevista dall’art. 11 D.lgs. 74/2000, fornendo interessanti indicazioni in merito all’ambito di applicabilità della fattispecie di reato. La giurisprudenza, inoltre, è ormai consolidata nel ritenere la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie in esame. Con particolare riferimento all’alienazione di beni, la giurisprudenza ha affermato che “gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei a escludere l’esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all’esecuzione”.

La tabella che segue individua i “reati tributari” rilevanti per l’Azienda.

Di seguito sono indicate, con fini meramente esemplificativi, ipotesi di integrazione di alcune fattispecie di reato ossia delle potenziali condotte idonee ad integrarli.

Tabella n. 1

CATEGORIA DI REATO	REATI D. LGS. n. 231/2001
Reati tributari (TRI)	Art. 2, commi 1 e 2 <i>bis</i> D. Lgs n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 3 D. Lgs n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; Art. 4 D. Lgs n. 74/2000 – Dichiarazione infedele; Art. 5 D. Lgs n. 74/2000 – Omessa dichiarazione; Art. 8, commi 1 e 2 <i>bis</i> D. Lgs n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; Art. 10- <i>quater</i> D. Lgs. 74/2000 - Indebita compensazione.

2.11.1. Esempi di condotte potenzialmente idonee ad integrare ipotesi di “reati tributari”

Art. 2, commi 1 e 2 bis D. Lgs n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

L'Azienda dichiara di aver emesso fattura per un servizio oggetto di un contratto senza aver mai fornito effettivamente tale servizio.

Art. 3 D. Lgs n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Per essere esonerata dal pagamento dell'IVA, l'Azienda indica nei documenti contabili passività fittizie.

Art. 4 D. Lgs n. 74/2000 – Dichiarazione infedele

Al fine di evadere l'IVA, l'Azienda emette una dichiarazione fiscale non veritiera indicando attività inesistenti.

Art. 5 D. Lgs n. 74/2000 – Omessa dichiarazione

Al fine di evadere l'IVA, l'Azienda omette una dichiarazione fiscale, *ex lege* dovuta, relativa ad imposte superiori a € 50.000,00.

Art. 8, commi 1 e 2 bis D. Lgs n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

L'Azienda emette fatture inesistenti al fine di procurare a terzi un indebito vantaggio fiscale tramite l'evasione dell'IVA.

Art. 10-quater d.lgs. 74/2000 - Indebita compensazione

L'Azienda non provvede al versamento delle imposte per un importo superiore a € 50.000,00, utilizzando in compensazione crediti non spettanti.

Nella tabella sottostante vengono indicate le attività sensibili nell'ambito delle quali si ritiene possano verificarsi le fattispecie di reato di cui alla tabella n. 1, con valutazione del corrispondente rischio inerente e residuo sussistenti per ACER PARMA.

Tabella n. 2

ATTIVITÀ SENSIBILE	RISCHIO INERENTE	RISCHIO RESIDUO
Selezione dei fornitori di beni, servizi ed opera intellettuale, negoziazione, stipula e gestione dei relativi contratti	ALTO	MEDIO
Gestione del contenzioso e nomina dei legali esterni	ALTO	MEDIO
Gestione degli adempimenti fiscali	ALTO	MEDIO
Amministrazione del personale a fini retributivi e rimborsi spese	ALTO	MEDIO
Gestione della finanza e della contabilità	ALTO	MEDIO
Gestione dei sistemi informativi	ALTO	MEDIO
Valutazione, approvazione e	ALTO	MEDIO

gestione delle operazioni ordinarie e straordinarie		
Area connessa a terze parti con le quali l'Azienda intrattiene rapporti e che prevede esborsi economici (consulenti, intermediari, partner, ecc.)	ALTO	MEDIO